



28437-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

MATILDE CAMMINO	- Presidente -	Sent. n. sez. 935/2018
GIOVANNA VERGA		CC - 12/04/2018
SERGIO DI PAOLA	- Relatore -	R.G.N. 1781/2018
ANNA MARIA DE SANTIS		
SERGIO BELTRANI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 21/12/2017 del Tribunale di Genova

sentita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore Avv. (omissis), anche in sostituzione dell'Avv. (omissis), che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Genova, con ordinanza in data 21/12/2017, rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di (omissis) avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova, che aveva disposto il sequestro per equivalente sino alla concorrenza dell'importo di € 40.086.726 di beni e somme nella disponibilità dell'(omissis).

2. La vicenda processuale era scaturita dalla pronuncia della sentenza di primo grado del Tribunale di Genova, che aveva riconosciuto la responsabilità del legale rappresentante, del tesoriere e dei componenti del comitato di controllo contabile del partito politico " (omissis) (omissis)" (tra cui appunto l'(omissis)) per i delitti di truffa aggravata ex art. 640 bis cod. pen., relativamente alla percezione fraudolenta dei rimborsi elettorali, dovuti ai partiti politici ai sensi della l. 157/1999, negli anni compresi tra il 2010 e il 2012. Con la sentenza di condanna, era stata disposta la confisca diretta del

profitto del reato, a carico della (omissis) ;
successivamente, su richiesta dell'Ufficio del P.m., era stato disposto dal
medesimo Tribunale altresì il sequestro preventivo delle somme confiscabili,
individuando quale oggetto della misura cautelare "le somme di denaro,
depositate su conti correnti bancari e/o libretti di risparmio e/o depositi bancari
intestati o comunque riferibili alla (omissis) ".

Una volta data esecuzione al decreto emesso, si rilevava che le somme apprese
erano di gran lunga inferiori all'ammontare del profitto; l'Ufficio del P.M. aveva,
quindi, prima richiesto di estendere la misura cautelare anche alle somme che
sarebbero state in futuro depositate su conti correnti della persona giuridica
" (omissis) " (richiesta rigettata dal Tribunale di
Genova, con provvedimento confermato in sede di riesame) per, poi, avanzare
richiesta di sequestro preventivo per equivalente, per gli importi non ancora
sottoposti al vincolo cautelare, nei confronti degli imputati condannati con la
sentenza di primo grado.

3. Disposto il richiesto sequestro preventivo, la difesa dell',(omissis) aveva
proposto istanza di riesame, deducendo in primo luogo che dall'impugnazione
proposta dal P.M. avverso la sentenza di primo grado, contestando l'omessa
pronuncia sulla richiesta di confisca per equivalente nei confronti degli imputati
condannati, era derivata la preclusione nel formulare la richiesta di analogo
provvedimento, già rigettato dal Tribunale in sede di giudizio di merito e
oggetto dei motivi di appello; aveva altresì eccepito il ricorrente il difetto di
autonoma valutazione nel provvedimento di sequestro emesso, che si era
limitato a riportare brani della sentenza di primo grado e del provvedimento del
Tribunale del riesame, che non aveva accolto la richiesta di estensione del
sequestro del profitto disposto in via diretta; aveva, infine, evidenziato come
all',(omissis) non fosse addebitabile la percezione di alcuna parte del profitto dei
reati oggetto di addebito e di condanna, rendendo così illegittimo il disposto
sequestro per equivalente.

4. Il Tribunale del riesame aveva rigettato l'istanza proposta osservando
che il Tribunale di Genova, nel pronunciare la sentenza di condanna degli
imputati, aveva accolto la richiesta di confisca diretta del profitto formulata in
via principale dall'Ufficio del P.m., restando così assorbita quella subordinata
(volta al sequestro per equivalente, che pure era stato richiesto); di qui,
l'inesistenza di alcun precedente provvedimento di rigetto da parte del Tribunale
quanto al sequestro per equivalente; allo stesso modo, andava esclusa qualsiasi
sovrapposizione tra l'impugnazione coltivata dal P.m. dinanzi alla Corte
d'appello e la richiesta di emissione della misura cautelare avanzata al fine di
ottenere il sequestro per equivalente. Quanto alla censura relativa al difetto di

motivazione del decreto di sequestro preventivo, osservava il Tribunale del riesame che il Collegio, dopo aver illustrato il contenuto dei provvedimenti emessi in sede dibattimentale e della decisione sull'istanza proposta dal P.m. avverso il provvedimento di diniego dell'estensione del sequestro, aveva formulato le proprie autonome valutazioni sui presupposti necessari per l'emissione della misura cautelare richiesta. Infine, quanto alle censure relative alla mancata percezione del profitto da parte dell'(omissis), premessa la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, indipendente dall'immediata connessione tra il grado di responsabilità del singolo imputato e la misura del profitto eventualmente percepito da ciascuno dei correi, il Tribunale aveva sottolineato l'apporto concorsuale dell'imputato alla realizzazione delle condotte fraudolente, che avevano condotto alla percezione da parte di terzi del profitto dei reati commessi, non potendosi distinguere in ragione della diversità del contributo di ciascuno dei concorrenti la misura del sequestro per equivalente da disporre, trattandosi di profilo che poteva rilevare in sede di rivalsa interna tra i coimputati, tenuti ciascuno per l'intero.

5. Ha proposto ricorso la difesa dell'(omissis), deducendo con il primo motivo di ricorso, la violazione della legge penale, in riferimento agli artt. 322 *ter* e 640 *quater* cod. pen., per avere omesso di valutare il Tribunale che l'(omissis) non ha percepito alcuna quota del profitto del reato (come risultante dallo stesso testo della sentenza di condanna); da ciò discendeva l'impossibilità di disporre nei suoi confronti la misura cautelare, alla stregua dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che limita la possibilità di procedere a sequestro, in ipotesi di più soggetti responsabili, in misura eccedente la quota del profitto attribuibile a ciascuno, ove tale quota sia individuata o individuabile (situazione ricorrente nella specie, poiché l'intero profitto delle condotte di reato risultava versato sui conti correnti della " (omissis) " e nessuna somma corrispondente anche ad una quota di tale profitto era stata percepita dall'(omissis)).

6. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione, nella parte in cui il provvedimento, con motivazione soltanto apparente, aveva rigettato la censura relativa all'assenza, nel provvedimento di sequestro, dell'autonoma valutazione concernente la sussistenza del *fumus commissi delicti*.

7. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione, nella parte in cui il provvedimento ha sostituito illegittimamente la valutazione compiuta dal giudice del merito (che aveva disposto esclusivamente la confisca diretta del profitto del reato, senza pronunciare la confisca per equivalente) con la propria valutazione, giungendo a disporre il sequestro per equivalente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.

L'argomento che sostiene il primo motivo di ricorso è all'evidenza generico, in quanto ripropone la censura già svolta con l'istanza di riesame, e non tiene conto della motivazione, sintetica ma corretta, del Tribunale del riesame che ha fatto riferimento al consolidato insegnamento di legittimità sul punto.

Infatti, il suggestivo richiamo all'assenza di elementi di prova in grado di dimostrare che l'odierno ricorrente abbia mai incamerato, in tutto o in parte, il profitto del reato commesso, circostanza che renderebbe illegittimo il vincolo cautelare disposto sui beni di proprietà dell'^(omissis) (difettando il nesso tra quei beni e il profitto del reato commesso), è superato dalla lettura della norma prevista dall'art. 322 *ter* cod. pen. così come offerta dalla giurisprudenza di questa Corte. In relazione ad ipotesi del tutto corrispondente a quella oggetto della decisione del Tribunale del riesame, è stato affermato che «il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato di truffa aggravata può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l'unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto» (Sez. 2, n. 21227 del 29/04/2014, Riva, Rv. 259716), chiarendo nella motivazione di quella decisione che «l'art. 322 *ter* c.p. non prescrive che il profitto del reato sia conseguito personalmente dall'autore del fatto, ma suggerisce anzi il contrario quando esclude la confisca nei confronti di persona estranea al reato, implicando l'eccezione, *a contrario*, che se la destinazione finale del profitto raggiunga un terzo che non possa comunque considerarsi estraneo al reato, la confisca per equivalente dei beni del colpevole debba ritenersi ugualmente legittima».

La *ratio* dell'interpretazione indicata dalla giurisprudenza di legittimità è di agevole comprensione considerando gli effetti cui condurrebbe la differente lettura della disposizione contenuta nell'art. 322 *ter* cod. pen. specialmente nelle ipotesi, quale quella in esame, in cui nel fatto di reato siano coinvolte persone giuridiche che, pur non assumendo la veste formale di imputati, rappresentano lo strumento operativo per la realizzazione dell'illecito penale; richiedere la verifica in fatto della diretta percezione del profitto, in capo a ciascuna delle persone fisiche che abbiano contribuito alla realizzazione dell'illecito penale, vanificherebbe la funzione dell'istituto, volta a assicurare la garanzia dell'applicazione delle sanzioni patrimoniali connesse alla realizzazione delle condotte incriminate.

Tali principi sono stati già espressi in precedenti arresti giurisprudenziali resi in fattispecie di truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ove era stata affermata la legittimità del sequestro preventivo emesso nei confronti della persona fisica, concorrente con una società, pur se il profitto era stato interamente acquisito dalla società concorrente, che non è estranea al reato ed ha un titolo autonomo di responsabilità, dal momento che vige, data la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, il principio solidaristico secondo cui l'intera azione delittuosa e l'effetto conseguente sono imputati a ciascun concorrente (Sez. 2, n. 31989 del 14/06/2006, Troso, Rv. 235128; successivamente il principio secondo cui il provvedimento cautelare può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti, anche per l'intera entità del profitto accertato, è stato ribadito da Sez. 2, n. 2488 del 27/11/2014, dep. 2015, Giacchetto, Rv. 261852; Sez. 2, n. 45520 del 27/10/2015, Terlizzi, Rv. 265533; v. anche Sez. 5, n. 25560 del 20/05/2015, Gilardi, Rv. 265292, che ha affermato la legittimità del sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322 *ter* cod. pen. eseguito per l'intero importo del prezzo o profitto del reato nei confronti di un concorrente di reato fiscale, pur essendo risultato che le somme illecite erano state percepite "in tutto o in parte da altri coindagati", restando comunque salvo l'eventuale riparto tra i concorrenti nel delitto).

1.2. Per ciò che concerne la questione sollevata con il secondo motivo di ricorso è palese che, a fronte di una sentenza di condanna pronunciata in primo grado, con cui è stata affermata la responsabilità degli imputati – tra cui l'odierno ricorrente – per il delitto di cui all'art. 640 *bis* cod. pen., sentenza richiamata nella parte motiva del decreto di sequestro con specifico riguardo alle statuizioni conseguenti alla condanna e relative alla confisca ordinata con la stessa sentenza, il Tribunale adito per l'emissione della misura cautelare ha dato conto del giudizio positivo circa la sussistenza del *fumus commissi delicti*, sicché gli argomenti dialettici con cui si intende censurare la motivazione del Tribunale del riesame, che ha specificato in quale parte del provvedimento era contenuta l'autonoma valutazione del Tribunale, appaiono ultronei e non pertinenti.

1.3. Infine, quanto al terzo motivo di ricorso, il ricorrente sembra confondere le statuizioni che hanno ad oggetto la confisca con i provvedimenti cautelari, finalizzati ad assicurare l'esito fruttuoso del provvedimento ablativo in via definitiva. Il Tribunale che ha giudicato gli imputati, nel decidere sulle richieste della parte pubblica aventi ad oggetto la confisca del profitto dei reati oggetto di contestazione e per i quali era stata richiesta l'affermazione di responsabilità degli imputati, ha valutato correttamente in primo luogo la

richiesta di confisca in via diretta di quel profitto, così come previsto dall'art. 322 *ter* cod. pen., richiamato dall'art. 640 *quater* cod. pen., nella previsione che nel patrimonio del partito politico ove erano confluiti i rimborsi elettorali, fraudolentemente ottenuti attraverso le condotte dei singoli appartenenti a quell'organizzazione politica, fossero esistenti somme e valori corrispondenti a quel profitto.

L'autonomia di tale provvedimento, assunto in assenza di disposti sequestri (tanto che solo successivamente l'Ufficio del P.m. ha richiesto l'emissione delle misure cautelari funzionali all'esecuzione della disposta confisca), giustifica l'adozione dei successivi provvedimenti cautelari resi necessari da sopravvenienze di fatto (e non giuridiche) che non erano note al momento della pronuncia della sentenza con cui fu ordinata la confisca (ossia, l'inesistenza nel patrimonio del soggetto giuridico nei cui confronti era stata disposta la confisca, di somme corrispondenti all'ammontare del profitto dei reati). La legittimità del provvedimento di sequestro per equivalente, oggetto dell'istanza di riesame, discende, del resto, dallo stesso tenore della norma che lo prevede, quale mezzo alternativo alla confisca in via diretta, nelle ipotesi in cui non sia possibile procedere alla confisca in via diretta (arg. ex art. 322 *ter*, 1 comma, cod. pen.; la conferma applicativa della possibile coesistenza delle diverse forme di confisca si trae dal principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità: «il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ex art. 322 *ter* cod. pen., del profitto del reato può essere disposto anche solo parzialmente nella forma per equivalente, qualora non tutti i beni costituenti l'utilità economica tratta dall'attività illecita risultino individuabili (fattispecie relativa al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)» - Sez. 2, n. 11590 del 09/02/2011, Sciammetta, Rv. 249883).

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 12/4/2018.

Il Consigliere estensore
Sergio Di Paola

Il Presidente
Matilde Cammino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE
20 GIU. 2018
IL _____



CANCELLIERE
Claudia Pianelli